

STATUTO

SOCIETÀ ITALIANA DI PROTISTOLOGIA ONLUS

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 7 settembre 2007

CAPO I COSTITUZIONE

Art. 1 – Costituzione e denominazione

E' costituita l'associazione scientifica senza fini di lucro denominata **Società Italiana di Protistologia onlus** in acronimo S.I.P. onlus, che nel prosieguo del presente Statuto viene indicata con il termine "Associazione".

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione si obbliga ad utilizzare nella denominazione ed in qualsiasi comunicazione e segno distintivo rivolta al pubblico la locuzione ONLUS.

S.I.P. onlus è un'Associazione autonoma che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Art. 2 – Sede legale

La S.I.P. onlus ha sede legale presso il Museo di Storia Naturale e del Territorio dell'Università di Pisa, Certosa, Calci, Pisa.

Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici mobili, uffici di rappresentanza sia in Italia sia all'estero, previa delibera dell'Assemblea.

Art. 3 – Scopo e attività

La S.I.P. onlus ha lo scopo di:

- tutelare la salute umana e animale e valorizzare la natura e l'ambiente, salvaguardando l'ambiente naturale e la fauna ed incoraggiando tutte le iniziative a sostegno della natura;
- promuovere gli studi nelle discipline che hanno per oggetto lo studio degli organismi eucarioti unicellulari, contribuendo alla loro unificazione concettuale nell'ambito delle conoscenze biologiche;
- promuovere e migliorare le conoscenze di base sulla biologia dei Protozoi sia a vita libera che d'interesse parassitologico, incoraggiando lo scambio culturale e le collaborazioni sia nell'ambito di progetti di ricerca di base che di tipo applicato per interventi di tutela della salute, anche in riferimento alle grandi tematiche legate alle infezioni protozoarie relative ai Paesi in via di sviluppo e alla migrazione;
- promuovere attività di prevenzione e di intervento nell'ambito delle discipline biologiche, in termini di protezione sia dell'ambiente che della salute umana;
- incoraggiarne le applicazioni con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente naturale e dei viventi;
- facilitare e intensificare la cooperazione scientifica tra i cultori di discipline biologiche;
- stabilire rapporti di collaborazione, sul piano della documentazione, della ricerca, della promozione, della formazione e della programmazione di attività inerenti la tutela ambientale e la valorizzazione delle discipline biologiche, con altre associazioni, organizzazioni operanti sul territorio nazionale, europee e internazionali per sviluppare un adeguato movimento a sostegno dell'ambiente;
- promuovere l'organizzazione di congressi generali e di simposi su tematiche specifiche attinenti allo scopo sociale, anche in collaborazione con altre Società scientifiche italiane e straniere, e l'edizione e la diffusione di pubblicazioni, periodiche e non, nei campi di pertinenza.
- gestire attività di carattere sociale, culturale ed economico ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni nell'ambito dello scopo sociale;
- promuovere ogni altra iniziativa ritenuta utile o necessaria a perseguire, direttamente o indirettamente, gli scopi prefissi.

L'Associazione si ispira ai principi della partecipazione democratica, della solidarietà e promozione sociale, dell'autonomia e responsabilità.

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come sopra definito, l'Associazione potrà promuovere l'adesione per affiliazione ad altre associazioni scientifiche, italiane e straniere al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino opportuni per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

CAPO II ASSOCIATI

Art. 4 – Soci

Possono far parte della S.I.P. onlus:

- in qualità di **Soci ordinari**, i cultori delle discipline di cui all'Art. 3, la cui domanda di iscrizione, indirizzata alla Presidenza, e controfirmata da 2 Soci in regola con il pagamento della quota sociale, sia approvata dall'assemblea ordinaria;
- in qualità di **Soci onorari**, a vita, singole personalità scientifiche italiane e straniere, che si siano rese particolarmente benemerite degli studi di cui sopra, conseguendo altresì particolari legami con la Associazione ed i cui nominativi, proposti dal Consiglio Direttivo, siano approvati dall'Assemblea ordinaria;
- in qualità di **Soci sostenitori**, Società o enti che nel settore di attività di loro competenza abbiano interesse per gli studi di cui sopra.

I Soci ordinari e sostenitori sono tenuti al versamento della quota sociale di cui al successivo art. 5 entro il primo bimestre di ogni esercizio finanziario.

I Soci onorari non sono tenuti alla corresponsione di quote sociali.

La qualità di Socio si perde per volontarie dimissioni, o per morosità protrattasi per due esercizi consecutivi, ovvero per motivata decisione dell'Assemblea ordinaria ed ha effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la relativa comunicazione motivata è inviata all'escluso a mezzo lettera raccomandata A.R.

Nel caso di recesso, esclusione o scioglimento l'associato che cessa di far parte dell'Associazione non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati.

Oltre alla quota annuale, i Soci possono contribuire con elargizioni volontarie a titolo di liberalità. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 5 – Diritti e doveri dei Soci

Tutti gli associati maggiori d'età hanno diritto di voto in Assemblea per l'approvazione e modificazione dello statuto e per la nomina degli organi direttivi nonché per ogni delibera riguardante la vita associativa.

I Soci non in regola con la quota associativa non hanno diritto di voto.

Inoltre, ogni Socio ha il diritto di:

- partecipare a tutte le attività e fruire dei servizi dell'Associazione;
- partecipare e sostenere ogni manifestazione o iniziativa della vita associativa;
- ricevere le eventuali pubblicazioni edite dall'Associazione.

L'Associazione richiede che ogni Socio adempia i seguenti doveri:

- operare attivamente per affermare i principi, le idee, gli indirizzi e le iniziative promosse dall'Associazione;
- partecipare alle riunioni ed alle manifestazioni collaborando all'elaborazione delle decisioni nonché alla formulazione e realizzazione di tutte le iniziative approvate dagli organi statutari;
- versare regolarmente le quote associative a seconda della categoria di appartenenza e secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio Direttivo, pena la sospensione dall'esercizio dei diritti associativi fino all'avvenuta regolarizzazione del pagamento delle quote sociali e comunque non oltre il termine massimo stabilito dal Consiglio Direttivo;
- osservare e adempiere alle decisioni contenute in Statuto, Regolamento e delibere degli organi.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

CAPO III ORGANI SOCIALI

Art. 6 – Organi sociali

Sono organi sociali della S.I.P. onlus:

a – L'Assemblea dei Soci

b – Il Presidente

c – Il Consiglio Direttivo

d – Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali sono conferite elettivamente ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse della Associazione. Hanno la durata di due anni. L'Assemblea dei Soci elegge il Presidente e i quattro membri del Consiglio Direttivo. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, con le modalità riportate nel Regolamento. I Soci onorari e Soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso possono disporre di non più di due deleghe.

Art. 7 – Assemblea dei Soci

All'Assemblea partecipano con diritto di voto, i Soci ordinari in regola con il versamento della quota sociale e i Soci onorari.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e può essere riunita in via straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, oppure ne faccia richiesta almeno un quarto dei Soci.

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono convocate dal Presidente mediante avviso indicante il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, affisso presso la sede legale o pubblicato sulla eventuale rivista dell'Associazione o sul suo sito Internet o mediante invio ai Soci a mezzo lettera, almeno venti giorni prima del termine fissato per la riunione, o a mezzo telefax o e-mail almeno cinque giorni prima.

L'Assemblea è valida, in seduta ordinaria, in prima convocazione se è presente, anche mediante delega, la metà più uno dei Soci in regola con il versamento della quota sociale. In seconda convocazione, che può essere fissata per lo stesso giorno a distanza di almeno 1 ora, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti aventi diritto di voto.

E' ammessa la votazione per delega, data la complessità della struttura organizzativa e la residenza dei Soci sull'intero territorio nazionale. Ogni Socio presente all'Assemblea può disporre al massimo di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria stabilisce l'indirizzo generale della Società ed il programma di attività da svolgere attraverso il Consiglio Direttivo. Procede all'elezione tra i Soci del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, all'ammissione dei nuovi Soci, all'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo ed alla scelta della sede dei Congressi; si pronuncia inoltre su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno. Salvo il caso in cui sia prevista una maggioranza diversa e qualificata, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera circa:

- le modifiche dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione;
- il trasferimento della sede legale;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

Per deliberare modifiche al presente Statuto occorre il voto favorevole dei due terzi di soci intervenuti ad un'Assemblea convocata con tale esplicito punto all'ordine del giorno.

Art. 8 – Presidente

Il Presidente esercita la rappresentanza legale della S.I.P. onlus; convoca l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno; promuove e coordina le attività della Società sulla base dei mandati dell'Assemblea, anche nei rapporti con Società scientifiche straniere e commissioni internazionali.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal più anziano fra gli altri Consiglieri.

Art 9 – Consiglio Direttivo: funzioni

Il Consiglio Direttivo attua l'indirizzo generale e il programma di attività stabiliti dall'Assemblea; regola l'insieme delle attività della S.I.P. onlus, autorizzando le spese relative nei limiti del bilancio preventivo; in caso di urgenza, nell'interesse della S.I.P., può assumere le deliberazioni necessarie, anche non previste da mandati dell'Assemblea, sottoponendole a ratifica dell'Assemblea successiva; predispose il conto consuntivo e il bilancio preventivo, le proposte di ammissione di nuovi Soci e di nomina di Soci onorari, nomina i collaboratori esterni ed i consulenti dell'Associazione; accetta lasciti, donazioni, eredità, sovvenzioni non in contrasto con lo scopo associativo; apre conti correnti presso istituti bancari e postali; delibera circa l'ammontare della quota sociale per le diverse categorie di Soci e le modalità e i termini di versamento.

Art. 10 – Consiglio Direttivo: composizione e modalità di elezione

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da quattro Consiglieri. Il Presidente è eletto con voto separato a maggioranza di voti; in caso di parità di voto tra due candidati viene eletto il più anziano per età anagrafica. I quattro Consiglieri sono eletti con voto limitato a 3 nominativi. In caso di parità nei risultati prevale il più anziano per età anagrafica. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Segretario - Tesoriere. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e possono essere eletti non più di due volte consecutive.

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali hanno luogo in un'Assemblea ordinaria indetta prima dello scadere del biennio con tale punto all'ordine del giorno.

Art. 11 – Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta motivata da due terzi dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione indicante il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno è affisso presso la sede legale o inviato ai Consiglieri a mezzo lettera, almeno otto giorni prima del termine fissato per la riunione, o a mezzo telefax o e-mail almeno cinque giorni prima.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 12 – Segretario - Tesoriere

Il Segretario - Tesoriere cura la corrispondenza, l'elenco generale dei Soci, con la data di nomina di ciascuno e i verbali degli atti sociali; cura altresì l'esazione delle quote sociali ed amministra i proventi della società, secondo i bilanci approvati dall'Assemblea. Inoltre elabora gli annuali conti preventivi e consuntivi che presenta al Consiglio Direttivo corredati della propria relazione.

Art. 13 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 2 membri effettivi e 2 supplenti. Il Collegio esercita il controllo sulla amministrazione della Società, potendo in qualsiasi momento esaminare lo stato di cassa e i registri, presenta all'Assemblea ordinaria una relazione scritta sul proprio operato, sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto con votazione separata, contemporaneamente e con le stesse modalità dei componenti del Consiglio Direttivo, e resta in carica 2 anni.

CAPO IV FONDO COMUNE – BILANCIO

Art. 14 – Patrimonio

Il patrimonio comune della S.I.P. onlus è costituito dalle quote sociali e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, da eventuali contributi, donazioni o lasciti, dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita ed è indivisibile.

I Soci espulsi o dimissionari non possono pretendere una quota del patrimonio dell'Associazione.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Le entrate sociali sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dai proventi delle iniziative assunte dall'Associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
- c) da contributi o elargizioni a titolo di liberalità che potranno pervenire da privati, enti pubblici e da organizzazioni alle quali l'Associazione eventualmente aderisse;
- e) da ogni ulteriore entrata derivante all'Associazione a qualsiasi legittimo titolo.

Art. 15 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predisponde il conto consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio elaborato dal Segretario - Tesoriere da sottoporre all'Assemblea dei Soci, entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio o comunque non oltre centottanta giorni quando particolari circostanze lo richiedano.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai Soci, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che non sia imposta per legge o effettuata a favore di altre ONLUS che facciano parte di una stessa struttura unitaria.

Art. 16 – Libri sociali

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) il libro dei Soci;
- b) il libro dei verbali e delle adunanze dell'Assemblea;
- c) il libro dei verbali e delle adunanze del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento della S.I.P. onlus può essere deliberato da un'Assemblea straordinaria convocata appositamente dalla Presidenza con almeno trenta giorni di anticipo, con il voto favorevole, espresso anche per delega, dalla maggioranza della metà più uno dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di

cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Regolamento

L'attuazione delle norme del presente Statuto è disciplinata da un Regolamento, approvato dall'Assemblea a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti. Modifiche al Regolamento possono essere apportate dall'Assemblea a maggioranza dei voti dei Soci.

Art. 19 – Collegio dei Probiviri

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione e/o i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri da nominarsi tra soggetti estranei all'Associazione. I Probiviri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura ed il lodo da essi emesso sarà inappellabile.

Art. 20 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme in materia di Associazioni non riconosciute negli articoli 36 e seguenti del codice civile e, in subordine, le norme contenute nel Decreto Legislativo n. 460/97 e successive disposizioni in materia di ONLUS.